



CITTÀ DI SALUZZO

Telefono: 0175.211311 Fax: 0175.211328

Partita IVA e Codice Fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

PALAZZO CIVICO – via Macallè, 9 – Saluzzo

PALAZZO ITALIA (Serv. Persona e Demografici) – piazza Cavour, 12

MUNICIPIO DI CASTELLAR – via Maestra, 25

email: protocollo@comune.saluzzo.cn.it | P.E.C.: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it



MODELLO ORGANIZZATIVO COMUNALE PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI

Obiettivo di questo lavoro non è quello di contenere tutti adempimenti necessari per l'organizzazione in un evento, quanto piuttosto fornire agli organizzatori (singoli cittadini, aziende, enti o istituzioni) indicazioni che riassumano le disposizioni e le prassi da adottare in occasione di manifestazioni, e specificare le condizioni di alcuni luoghi abitualmente utilizzati sul territorio saluzzese per l'organizzazione di eventi. E' opportuno che chiunque intenda organizzare un evento, fin dall'inizio si renda conto esattamente di quali sono le procedure da seguire, le domande e la documentazione da presentare, gli uffici a cui rivolgersi al fine anche di evitare eventuali richieste integrazioni che rallentano il lavoro sia degli organizzatori che degli uffici preposti alla predisposizione degli atti.

Nell'estate del 2017, a seguito anche degli incresciosi eventi di Torino dove l'incontrollata reazione a catena dovuta ad un falso allarme ha provocato il ferimento di migliaia di persone stipate in un luogo che, per quanto grande, si è dimostrato angusto, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la Circolare del 7 giugno 2017, ha diramato nuove e rigorose disposizioni per il governo e la gestione delle pubbliche manifestazioni, indicando le condizioni di Safety (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone) da accertare nell'organizzazione di un evento e di Security (servizi di ordine e sicurezza pubblica) per lo svolgimento in sicurezza dello stesso.

Dopo avere indicato le singole prescrizioni la Circolare ministeriale evidenzia il ruolo fondamentale che rivestono i Comuni, le Questure ed il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Infatti, è innanzi a tale organo collegiale che deve essere effettuata, nell'ambito di una sicurezza integrata, la sintesi delle iniziative da

adottare, anche con il concorso della Polizia Locale, secondo modelli di “prevenzione collaborativa” per la vigilanza attiva delle aree urbane.

La circolare del Ministero dell'interno n.11001 del 18/7/2018 individua nuove linee guida relative al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità. La nuova direttiva adottata dal Viminale ha lo scopo dichiarato di semplificare le strategie operative a salvaguardia della sicurezza dei partecipanti alle pubbliche manifestazioni, ma anche rendere la vita più agevole agli organizzatori di eventi e spettacoli di piazza. Ogni iniziativa è diversa dall'altra, specifica innanzitutto la circolare, e per questo le regole devono essere flessibili e proporzionate.

In sintesi, la nuova direttiva chiarisce che in caso di manifestazioni ed eventi **la previsione delle misure di sicurezza spetterà all'organizzatore dell'evento** e la Prefettura sarà coinvolta dal Sindaco o dal presidente della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo solo se necessario.

La circolare afferma che tale coinvolgimento avverrà da parte del Sindaco o del Presidente della Commissione di vigilanza **qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, e vengano in rilievo profili di security o di safety di complessità e delicatezza tali da richiedere un'analisi coordinata ed integrata.**

Ordine pubblico e sicurezza pubblica: SECURITY

Incolumità pubblica: SAFETY

La Prefettura provvederà a valutare l'importanza dell'evento attivando l'interesse del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. **Il Comune (Comando di polizia) dovrà comunque notificare sempre la Questura delle manifestazioni a più elevata partecipazione di pubblico (almeno tre settimane prima, nota Questura di Cuneo Div. Gab./Cat. B1a/2018 del 25.7.2018), onde poter effettuare gli opportuni accertamenti preventivi.**

Le “linee guida” allegate alla citata circolare del luglio 2018, si riferiscono a tali

manifestazioni pubbliche, cioè a quelle con peculiari condizioni di criticità, in sostituzione di quelle del luglio 2017.

Ciò significa che per tutti gli altri eventi, quelli *senza* peculiari condizioni di criticità, non vi sono *più* linee guida ministeriali, e che la valutazione va attentamente effettuata dall'ORGANIZZATORE, e resa nota al Comune.

Tuttavia è ovvio che le linee guida predette costituiscono un significativo riferimento e che, soprattutto, debbano essere applicate per tutte le parti che rinviano a obblighi tecnici (D.M. 19.8.1996, 18.3.1996, requisiti di accesso all'area, percorsi di accesso e deflusso del pubblico, capienza delle aree, suddivisione in settori, protezione antincendio, gestione dell'emergenza, piano di emergenza ed evacuazione, operatori di sicurezza).

Oltre alla normativa sulla prevenzione incendi le linee guida fornisce indicazioni sugli operatori di sicurezza.

Si intende focalizzare l'attenzione di ciascuno in merito alla natura degli oneri a carico del soggetto organizzatore che non devono essere vissuti come mero adempimento burocratico ma come misura concreta rivolta a garantire la sicurezza di chi partecipa ad un evento. Non è necessario variare le nostre abitudini o rinunciare ad organizzare un evento a priori, così come non è necessario interpretare l'eventuale presenza aggiuntiva forze di polizia o appartenenti al sistema sanitario come sintomi di criticità nascoste.

Ma come si integrano tali prescrizioni, con la normativa già esistente per le varie tipologie di eventi, spettacoli, manifestazioni?

Si tratta di prescrizioni che valgono o possono valere in generale, per ogni tipo di evento.

In sostanza: ogni specifico evento o spettacolo o manifestazione è assoggettato alla normativa sua propria (che – si ricorda – non è stata modificata dalle circolari in questione); in più, occorre *valutare* di volta in volta da parte dell'organizzatore, le misure per il contenimento del rischio da adottare, che *si aggiungono* a quanto già previsto per legge per la singola tipologia di evento.

Di norma, le tipologie di eventi possono essere così classificate:

1. manifestazioni ed eventi pubblici (le pubbliche manifestazioni), non rivestenti però le caratteristiche di pubblico spettacolo o intrattenimento;

2. manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo o intrattenimento
3. riunioni pubbliche e le celebrazioni religiose (processioni, cortei, ecc.)
4. manifestazioni e gare sportive

Per le **pubbliche manifestazioni, che non rivestano le caratteristiche di pubblico spettacolo o intrattenimento (e dove, quindi, non occorrono la "licenza" e/o l'"agibilità")**, il Comune può rilasciare direttamente il provvedimento eventualmente occorrente (occupazione suolo pubblico, ordinanza viabilità), indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi, **sulla base della valutazione effettuata dall'organizzatore**. Qualora nella fase istruttoria venissero in rilievo **profili di safety e security complessi** e delicati o si presentino condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti che richiedono un'analisi coordinata e integrata della prevenzione e della sicurezza, il Sindaco dovrà informare la Prefettura, che procederà come detto sopra.

Per le **manifestazioni di pubblico spettacolo e/o intrattenimento**, l'organizzatore invierà al Comune la richiesta per l'evento, corredata da documentazione necessaria per legge, **aggiungendovi anche l'indicazione delle misure di sicurezza che si intendono adottare**. Il Comune acquisirà il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, secondo le previsioni dell'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto n. 773 del 1931). Normativa di riferimento per queste sono il D.M. 19 agosto 1996 e il D.M. 18 marzo 1996. Qualora nella fase istruttoria venissero in rilievo **profili di safety e security complessi** e delicati o si presentino condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti che richiedono un'analisi coordinata e integrata della prevenzione e della sicurezza, il Sindaco dovrà informare la Prefettura, che procederà come detto sopra.

Ma come si differenziano gli spettacoli e trattenimenti rispetto agli eventi che tali non siano?

Intanto occorre chiarire un'altra differenza, quella tra spettacoli e trattenimenti: essa consisterebbe essenzialmente nel fatto che i primi consisterebbero in divertimenti a cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (cinema, teatro, ecc.) mentre i trattenimenti costituirebbero divertimenti a cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, ecc.).

Decisamente importante è tipizzare gli elementi e i presupposti in base al quale gli spettacoli pubblici possano essere considerati tali ai fini della necessità del rilascio delle licenze di cui agli articoli 68 e 69 TULPS. La Corte Costituzionale, con la sentenza 142 del 15 dicembre 1967 ha ritenuto l'articolo 68 del TULPS in contrasto con l'articolo 17 della Costituzione nella parte in cui prevede l'obbligo della licenza per spettacoli o trattenimenti quando gli stessi sono organizzati per divertimento o passatempo e se non sono destinati a terzi, e quindi, a fini di lucro. Sulla medesima lunghezza d'onda la sentenza n.56 del 15 aprile 1970 che statuisce la **non necessità della licenza anche per gli eventi da tenersi in luoghi aperti al pubblico non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale.**

Ad ogni buon fine, un pubblico spettacolo necessita di licenza di P.S. ex art. 68 del TULPS quando: ∞

- è organizzato in un luogo pubblico o aperto al pubblico; ∞
- è organizzato nell'esercizio di una attività imprenditoriale, cioè quando vi è scopo di lucro, con pagamento di biglietto d'ingresso, anche sotto forma di consumazione; ∞
- quando si organizza in forma abituale ed in favore di terzi; ∞
- quando l'evento viene pubblicizzato sotto qualsiasi forma; ∞
- quando vengono predisposte apposite strutture allo scopo

Le condizioni di cui sopra possono essere presenti anche solo singolarmente.

A titolo esemplificativo, in relazione a quanto sopra esposto è da ritenersi esclusa a priori dalla disciplina degli articoli 68 e 69 tulps l'organizzazione di eventi culturali, teatrali o aggregativi da parte degli istituti scolastici qualora gli stessi siano rivolti esclusivamente agli studenti.

Per quanto concerne in particolare **PUBBLICI SPETTACOLI e TRATTENIMENTI PUBBLICI**, la normativa specifica prevede quanto segue:

- artt. 68 o 69 TULPS che prescrivono la "licenza di esercizio" per spettacoli e trattenimenti pubblici;
- art. 80 TULPS che prescrive la "dichiarazione di agibilità" dei locali e luoghi di pubblico spettacolo;
- art. 141 reg. TULPS (R.D. 6.5.1940 n. 635) che stabilisce le modalità applicative dell'art. 80 TULPS;
- D.M. 19.8.1986: regola tecnica prevenzione incendio

Per consentire lo svolgimento dei controlli da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve essere **corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali**, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) **nonché oggettivi** (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature) e all'occorrenza, quando previsto, devono anche essere **allegati elaborati tecnici e planimetrici**.

La compilazione dei campi e l'aggiunta degli allegati occorrenti devono quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l'attività.

Il Comune, accertato **il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati**, se necessario adotta i dovuti provvedimenti per richiedere e integrazioni documentali o la conformazione dell'attività alle prescrizioni di legge o, qualora ciò non sia possibile, vieta la prosecuzione dell'attività sanzionando l'eventuale violazione di norme, regolamenti, ordini o discipline.

In base alla normativa predetta, per organizzare, anche in forma temporanea, spettacoli o trattenimenti pubblici, occorre ottenere dal Comune DUE autorizzazioni:

- licenza di esercizio per spettacolo o trattenimento (solo se si tratta di organizzare "intenzionalmente", se si tratti di spettacoli o trattenimenti, se l'evento si svolge in luogo pubblico o aperto al pubblico e nell'esercizio di un'attività imprenditoriale (Sent. n. 56/1970 Corte Costituz.); nel Comune di Saluzzo, detta licenza viene rilasciata a cura del Responsabile del servizio di polizia locale.

Per eventi su area pubblica che prevedano una capienza fino a un massimo di 200 spettatori e che si svolgano entro le ore 24.00 del giorno di inizio, la licenza di pubblico spettacolo è sostituita da segnalazione certificata di inizio attività corredata dalle autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi, oggettivi, tecnici, planimetrici. La relativa SCIA va presentata allo sportello SUAP (sportello unico attività produttive).

Nei casi in cui ricorrono i presupposti dell'art. 19 legge 241/90 (non è previsto un contingente numerico delle licenze; non è previsto uno strumento di programmazione delle licenze), previo parere positivo della Commissione di vigilanza, è ammessa la SCIA, anche per i casi diversi da quello del capoverso precedente.

- dichiarazione di agibilità del locale/luogo di pubblico spettacolo (solo se lo spettacolo si svolge in: un locale di pubblico spettacolo (locale, immobile o edificio destinato

anche temporaneamente a tale scopo; oppure in “luogo di pubblico spettacolo”, cioè spazio all’aperto, delimitato ed attrezzato con strutture per lo stazionamento del pubblico).

L’agibilità è un atto di verifica dichiarativo/certificativo dell’idoneità dei luoghi (e quindi non è da confondersi con la “licenza”) rilasciato da apposita Commissione di vigilanza di pubblico spettacolo. L’agibilità si può riferire tanto a locali/luoghi stabilmente deputati a trattenimenti e spettacoli sia a locali/luoghi estemporaneamente utilizzati per pubblico spettacolo, come vie e piazze. L’agibilità è sempre necessaria quando vi è un pubblico che assiste e sono presenti elementi di contenimento (panche, sedie, transenne, ecc.) (Parere Ministero interno 14.3.2013 n. 557/PAS/U/005089/13500.A(8))

Le verifiche della commissione non sono generalmente previste in caso di svolgimento in aree all’aperto, non recintate e prive di attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico, anche nel caso in cui sia previsto l’uso di palchi o pedane per artisti (purché di altezza non superiore a 0,80 metri) e/o l’uso di attrezzature elettriche purché installate in aree non accessibili al pubblico, ma in tal caso è comunque obbligatorio applicare l’ultimo comma del Titolo IX del D.M. 19.8.1996 (TITOLO IX - LUOGHI E SPAZI ALL'APERTO: Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.” (Parere Ministero Interno P529/4109 sott. 44/B del 2.7.2003).

AGIBILITA’: fino a 200 persone, il parere della Commissione di vigilanza sul progetto/parere agibilità è sostituito da relazione asseverata di professionista (art. 141 regolamento TULPS, comma 2), mentre oltre 200 persone è necessario il parere della commissione di vigilanza. Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, **non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente**, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia **già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni**. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici e' comunque richiesta una **relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza** e, per i giochi di cui alla

legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

La TABELLA A del decreto legislativo 222/2016, prevede che in caso di presentazione dell'asseverazione tecnica nei casi contemplati, questa assieme all'istanza deve essere trasmessa alla Commissione di Vigilanza. Il Ministero dell'Interno, con circolare 23.3.2017, ha specificato che il fine è quello di consentire alla Commissione di esercitare il potere di controllo successivo sul rispetto delle norme e delle cautele imposte, nonché sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, che siano stati evidentemente dichiarati dal tecnico.

La documentazione sarà sottoposta a cura del Comandante di polizia al Presidente della Commissione di vigilanza, per le valutazioni congiunte del caso.

Per i locali con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni del presente allegato relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati (D.M. 19.8.1996, titolo XI).

Il funzionario e gli agenti di pubblica sicurezza del servizio di sorveglianza devono verificare ripetutamente, durante la rappresentazione, l'osservanza della disposizione contenuta nell'art. 145, nonché di tutte le altre prescritte dal presente regolamento, dal regolamento prefettizio di cui all'art. 84 della Legge e dalla licenza.

rif. artt. 141, 141 bis, 142, 143, 145, 148 e 151 T.U.L.P.S., già R. D. 06.05.40 n. 635/D.P.R. 311 del 28.05.2001 – R. D. 18 giugno 1931, n. 773]

e tenuto conto che per gli edifici comunali interessati da manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, ormai da anni, si utilizza apposita **dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'organizzatore unico** secondo i modelli predisposti ed in uso da presentarsi alla Polizia Locale dove individuato il responsabile del procedimento e nel seguito riassunti gli impegni all'uopo presi dall'organizzatore:

- di rendere disponibile ad eventuali organi di controllo, se del caso, certificati di collaudo, verifiche annuali, omologazioni e dichiarazioni di corretto montaggio inerenti gli apprestamenti che intende installare;
- di impegnarsi alla tenuta in efficienza di una cassetta di medicazione per un intervento di primo soccorso;
- che gli utenti disabili saranno accompagnati dagli organizzatori durante l'utilizzo dei servizi igienici;
- che qualora si installi un "service", di produrre apposita dichiarazione di conformità alla regola dell'arte impiantistica ai sensi del D.M. 37/2008 e se del caso il relativo progetto;
- di garantire durante l'evento la presenza di almeno una persona a conoscenza della procedura per mettere fuori tensione l'intero impianto elettrico della struttura in situazione di pericolo;
- di garantire, per tutta la durata dell'evento, la presenza di almeno un persona a conoscenza della procedura di impiego degli estintori portatili per intervenire su eventuali principi di incendio;
- di assicurare ed organizzare la gestione dell'emergenza;
- di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare gli obblighi di cui all'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 nr 151 e per quanto di pertinenza gli obblighi derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 se di pertinenza;
- di adoperarsi per dotare l'impianto di illuminazione di sicurezza del locale di apposito gruppo statico di continuità U.P.S. da collocarsi nel locale di presidio per questo predisposto eventualmente avvalendosi del dispositivo di proprietà comunale sito presso la ----- se questo disponibile;
- di assicurare la presenza di una persona a conoscenza della procedura di evacuazione assistita mediante l'impiego dell'impianto audio EN 60849 sito nel locale di presidio del complesso;

- di assicurare la disponibilità della documentazione tecnica inerente i materiali impiegati;
- che in ogni caso sarà data piena ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 19/08/1996 titolo XVIII gestione della sicurezza di cui il richiedente dichiara di essere a perfetta conoscenza e senza dubbio alcuno.

si considerano sollevati, il Comune di Saluzzo, ed in particolare il titolare dell'attività ed il datore di lavoro, da qualsiasi responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei locali di cui alla domanda in argomento tenendo altresì conto dei casi in cui si tratti di edificio soggetto a Certificato di Prevenzione Incendi e che per eventi rientranti nelle competenze della locale commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli occorre inoltrare la prescritta richiesta di autorizzazione di Pubblica Sicurezza con atto separato.

L'organizzatore unico dovrà altresì richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni e/o licenze previste dalla vigente normativa di settore in ragione delle attività esercitate, con particolare riferimento alle attività commerciali, di somministrazione e di pubblici spettacoli e trattenimenti.

Si richiedono inoltre:

- in luogo delle dichiarazioni impiantistiche rese dagli installatori iscritti alla C.C.I.A.A., risultanti ripetutamente deficitarie degli allegati obbligatori nelle ultime riunioni di Commissione, idonea **dichiarazione di collaudo** in originale degli stessi impianti da rendersi secondo i disposti di cui alla **Legge n. 186 del 1° marzo 1968** a cura di professionista impiantista iscritto all'albo/collegio professionale;
- la **richiesta di deroga ai limiti di pressione sonora**, qualora trattasi di manifestazione di carattere temporaneo e comunque ove non possano essere rispettati i limiti di cui alla Legge n. 447/95, fissati dal D.P.C.M. 14.11.1997, dovrà essere inoltrata richiesta di deroga alle condizioni previste (Relazione di un tecnico competente in acustica) che attesti: *"L'impatto acustico dell'attività nei confronti dei ricettori sarà mantenuto nei limiti fissati dal D.P.C.M 14.11.1997 per la classe acustica individuata dal Piano Comunale di Classificazione ed assegnata all'area in cui si svolge il trattenimento e/o spettacolo. Inoltre all'interno dei luoghi di trattenimento e/o spettacolo, a tutela degli avventori, saranno altresì rispettate le disposizioni e i limiti fissati dal D.P.C.M. n. 215/1999"*. Per le attività temporanee possono essere concesse deroghe all'osservanza dei limiti fissati dal D.P.C.M. 14.11.1997 se proposte in ragione dei Leq ed orari in detta richiesta;
- **l'impegno al precluso utilizzo di qualsivoglia liquido infiammabile e/o gas combustibile** ai partecipanti;
- **l'impegno al precluso utilizzo di qualsivoglia recipiente a pressione e/o effetti scenici a fiamma libera** ai partecipanti;
- l'indicazione delle **generalità della persona**, individuata dall'organizzatore unico,

a conoscenza della procedura per la messa fuori tensione degli impianti elettrici a servizio dell'evento;

- l'indicazione delle **generalità degli incaricati alla vigilanza antincendi** (con acquisizione dell'attestato di idoneità tecnica) e se ritenuto del **personale a presidio dei servizi igienici per disabili**;

- l'indicazione delle **generalità della persona**, individuata dall'organizzatore unico, a conoscenza del sistema di allertamento vocale per l'esodo ovvero l'assegnatario del **dispositivo acustico/i megafono/i** in dotazione per l'evento;

da consegnarsi comunque non oltre il giorno precedente alla riunione della commissione;

Per le **"riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico"** (art. 18 Regio Decreto n. 773 del 1931) e per le "funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dai luoghi destinati al culto" ovvero **"processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie"** (art. 25 Regio Decreto n. 773 del 1931), è richiesto il c.d. "preavviso" di almeno tre giorni, nei confronti del Questore. Il Questore informerà il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblico solo se l'evento implica un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte, secondo le consolidate prassi amministrative. Coordinatamente con il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco è possibile valutare profili di security e misure di safety necessarie all'integrazione del generale dispositivo di sicurezza. Più avanti sono specificati gli adempimenti nei confronti del Comune.

Per le **manifestazioni e gare sportive**, occorre applicare anche il codice della strada, come specificato più avanti.

Individuare la tipologia di evento consente di comprendere quali norme applicare e quali provvedimenti autorizzativi o comunicazioni disporre:

- spettacoli e trattenimenti pubblici (finalità di divertimento, distrazione, svago, ecc.): artt. 68, 69 e 80 TULPS (R.D. 18.6.1931 n. 773) + valutazione dei rischi secondo le indicazioni della circolare luglio 2018 a cura dell'organizzatore: occorrono SEMPRE il provvedimento/i provvedimenti autorizzativi (licenza, eventualmente sostituita dalla SCIA per i casi ammessi; agibilità, eventualmente sostituita da relazione

tecnico, nei casi ammessi), nel contesto dei quali il Comune potrà prescrivere ulteriori misure in merito a safety e security rispetto a quanto contenuto nella valutazione dei rischi e allegati; ordinanza di viabilità eventuale; concessione suolo pubblico;

- manifestazioni e gare sportive (finalità ludico sportive, che quindi non rientrino anche nei casi di cui sopra, nel qual caso si applicherà anche la relativa disciplina): art. 123 Reg. TULPS e art. 9 codice della Strada + valutazione dei rischi secondo le indicazioni della circolare luglio 2018 a cura dell'organizzatore; richiesto preavviso in Questura almeno tre giorni prima a cura dell'organizzatore; nell'ambito della concessione di suolo pubblico ovvero di ordinanze su viabilità, potranno essere date prescrizioni particolari in ambito di safety e security ulteriori rispetto a quanto contenuto nella valutazione dei rischi e allegati; è comunque sempre richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 9 del Codice della strada, con le modalità, competenze e tempistiche di presentazione e documentazione come ivi indicato (competizioni sportive con veicoli o animali e competizioni atletiche), compreso nulla osta proprietario della strada;

- riunioni e manifestazioni pubbliche (anche per finalità politiche, sindacali, sociali, di protesta, ecc.): art. 18 TULPS (preavviso Questore) + descrizione generale dei rischi e misure poste in essere a cura dell'organizzatore secondo le indicazioni della circolare luglio 2018; nell'ambito della concessione di suolo pubblico ovvero di ordinanze su viabilità, potranno essere date prescrizioni particolari in ambito di safety e security ulteriori rispetto a quanto contenuto nella documentazione prodotta;

- cerimonie e processioni religiose fuori dai templi (finalità civili o religiose): art. 25 TULPS (preavviso Questore) + descrizione dei rischi e misure poste in essere, secondo le indicazioni della circolare luglio 2018 a cura organizzatore; nell'ambito della concessione di suolo pubblico ovvero di ordinanze su viabilità ovvero in modalità autonoma, potranno essere date o poste in atto prescrizioni particolari in ambito di safety e security ulteriori rispetto a quanto contenuto nella documentazione prodotta;

In ogni caso, in base a quanto previsto dal titolo IX del D.M. 19.8.1996 "Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio." (Parere Ministero Interno P529/4109 sott. 44/B del 2.7.2003)"

Sotto il profilo della sicurezza, la circolare del 2018 stabilisce che la regia in tutti gli scenari viene affidata ai Comuni, i quali decidono se l'evento può essere gestito con misure ordinarie o se è necessario coinvolgere le Prefetture, i Comitati e il Comandante dei Vigili del Fuoco provinciale.

Nel caso degli eventi "a basso rischio" sottoposti a regime autorizzatorio il Comune **rilascerà direttamente il provvedimento autorizzativo indicando (prescrivendo, in base all'art. 9 TULPS) nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi** ("chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse"). Nel caso si tratti di eventi di pubblico spettacolo, occorrerà previamente acquisire il parere della Commissione di vigilanza (comunale o provinciale) a seconda delle caratteristiche dell'evento.

In definitiva, la Circolare del luglio 2018 prevede di fatto solo due livelli di rischio:

- eventi con peculiari condizioni di criticità, per i quali il Sindaco o il Presidente della Commissione di vigilanza ritenga di informare la Prefettura, con eventuale attivazione da parte della stessa del Comitato provinciale per l'ordine e sicurezza pubblica, per la definizione dei dispositivi di security e valutazione di quelli di safety, e l'eventuale modifica o implementazione delle misure previste dall'ORGANIZZATORE; eventi per i quali valgono le linee guida di cui alla circolare del luglio 2018;
- tutti gli altri eventi, cioè quelli a basso rischio, per i quali non vi sono più linee guida ministeriali.

L'analisi del rischio è demandata all'organizzatore, mentre il Comune è solo chiamato ad esprimersi su di essa.

ITER AMMINISTRATIVO

L'iter amministrativo per gli eventi è il seguente:

1) domanda organizzatore, almeno 60 gg prima dell'evento, che indica le misure di sicurezza adottate ed allega planimetria, valutazione del rischio, piano emergenza/evacuazione ed una relazione tecnica per illustrare l'evento (nel caso di eventi di trattenimento e/o pubblico spettacolo, si richiama la documentazione ulteriore da produrre, sopra indicata). Nel caso di eventi organizzati direttamente dal Comune, si prescinde dalla domanda dell'organizzatore, dovendosi piuttosto produrre tutta la restante documentazione tecnica. E' fatta salva l'ulteriore documentazione da

prodursi in relazione alla singola tipologia di evento, in base alla specifica normativa applicabile.

La domanda dovrà descrivere brevemente l'evento che si vuole presentare specificando:

- i dati identificativi dell'**ORGANIZZATORE**;
 - l'indicazione esatta del **TITOLO** che si intende dare alla manifestazione;
 - la **TIPOLOGIA** della manifestazione (turistica, culturale, sportiva...);
 - il **PROGRAMMA** degli eventi e delle iniziative collaterali;
 - gli **SPAZI** richiesti;
 - le **DATE** di inizio e conclusione della manifestazione e le date di inizio montaggio e fine smontaggio;
 - gli **ORARI** di apertura;
 - le **STRUTTURE** che si andranno ad installare (palchi, gazebo, casette di legno...);
 - la **PLANIMETRIA eventuale** dell'area, in scala adeguata indicante l'area complessiva, con gli specifici posizionamenti, indicando gli eventuali punti di allaccio ENEL;
- eventuale richiesta di **PATROCINIO**

Se l'evento è già stato realizzato in anni precedenti o in altre città è consigliabile allegare la documentazione delle passate edizioni (ad es. relazioni finali, rassegna stampa...) per permettere una migliore valutazione dell'iniziativa ed una tempestiva soluzione delle eventuali criticità.

Prima di inoltrare la documentazione è opportuno verificare che l'area richiesta sia disponibile, per evitare che la stessa sia già occupata da altro evento.

Occorre produrre anche copia della ricevuta relativa alla comunicazione inviata al servizio emergenza 112 ai sensi della D.G.R. 29.12.2014 n.59/870.

Si evidenzia inoltre che il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Cuneo ha chiesto che, in taluni casi, la documentazione tecnica venga inviata anche ad esso (si allega nota e modulistica).

La valutazione del rischio, il piano di emergenza/evacuazione dovranno riferirsi agli aspetti contenuti nella circolare del luglio 2018 e relativi allegati, e precisamente **(secondo un approccio flessibile e proporzionato alla natura, caratteristiche, rischi, dell'evento):**

- Capienza delle aree di svolgimento dell'evento, valutando il massimo affollamento possibile;
- Percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, con indicazione dei varchi;
- Piani di emergenza e di evacuazione, anche con l'approntamento di mezzi antincendio;
- Suddivisione in settori dell'area di affollamento, in relazione all'estensione della stessa con previsioni di corridoi per gli interventi di soccorso in emergenza;
- Piano di impiego, a cura dell'organizzazione, di un adeguato numero di operatori formati con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione;
- Spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;
- Spazi e servizi di supporto accessori;
- Previsione, a cura della componente dell'emergenza ed urgenza sanitaria, di un'adeguata assistenza sanitaria;

- Presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva, per gli avvisi al pubblico;
- Possibile divieto di vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro.

In ogni caso il piano di emergenza dovrà innanzitutto descrivere le caratteristiche fondamentali della manifestazione che si intende svolgere. A titolo esemplificativo se si tratta di una fiera o un concerto dovrà essere descritta attentamente la località ove questa si svolgerà, con una presentazione precisa dello stato dei luoghi.

Dovrà poi essere indicata la durata della manifestazione e la stima dei partecipanti, al fine di predisporre tutte le necessarie cautele per garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Lo scenario dell'evento è generalmente di tipo "dinamico" poiché il numero delle persone presenti lungo le strade oscilla in maniera consistente. La quantità di persone presenti in maniera puntuale è difficilmente calcolabile e può essere stimata per ordine di grandezza come percentuale delle persone presenti alla manifestazione, dando atto che l'intervallo d'oscillazione tra un minimo ed un massimo è logicamente ampio.

Per quanto riguarda le prescrizioni relative alla viabilità, dovrà essere richiesta contestualmente al Comando di polizia locale la prescritta ordinanza comunale di regolamentazione della viabilità (articolo 7, codice della strada) con la quale sarà disposta in particolare la chiusura del traffico nell'area interessata dall'evento. Le limitazioni di cui sopra hanno lo scopo di creare un'area di sicurezza a ridosso delle strade interessate dalla festa, che consentano sia il deflusso delle persone presenti sia l'accesso dei mezzi di soccorso.

Gli eventuali posizionamenti di aree di ristoro lungo il percorso della manifestazione non dovranno costituire ostacolo verso le vie d'esodo, al passaggio dei mezzi di soccorso e alla fruizione della manifestazione da parte della popolazione, pertanto tutti gli arredi (tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere e quant'altro possa costituire ostacolo) dovranno essere rimossi in caso di necessità.

Una volta predisposto il piano di sicurezza, e dopo la valutazione del Comune, lo stesso dovrà essere trasmesso a cura del RESPONSABILE DELL'ORGANIZZAZIONE alla Questura di Cuneo, con congruo anticipo (possibilmente almeno tre settimane prima), per le manifestazioni a più elevata partecipazione di pubblico.

Si richiama integralmente il contenuto della citata circolare ministeriale n. 11001/1/110 del 18.7.2018.

Chi firma la valutazione dei rischi e il piano emergenza evacuazione?

Non serve che sia redatto e/o vidimato da tecnico abilitato, a meno che non ci sia una richiesta da parte della Commissione Pubblico Spettacolo o che l'affollamento sia inferiore a 200 persone nei casi in cui il controllo è sostituito da relazione di un professionista.

E' altresì evidente che se il titolare (organizzatore) della attività di avvale di professionista qualificato, quest'ultimo può assumersi anch'egli le responsabilità connesse all'assolvimento con diligenza dell'incarico affidatogli, sottoscrivendo la documentazione che - in ogni caso - deve essere sottoscritta

dall'ORGANIZZATORE.

2) valutazione comunale (a cura del Comandante polizia locale, proposta al Sindaco) della congruità delle indicazioni della valutazione del rischio e della efficacia delle misure di sicurezza proposte dall'organizzatore (con formulazione di eventuali proposte integrative/correttive) (nel caso di eventi di trattenimento e/o pubblico spettacolo, si acquisisce il parere della Commissione di vigilanza o la relazione del professionista, ove consentita); in esito a tale valutazione, il Sindaco (o il Presidente della Commissione di vigilanza) dispone eventualmente la segnalazione al Prefetto, ove si riscontrino gli elementi previsti nella circolare del luglio 2018, oppure può comunque disporre tramite il Comando di polizia locale integrazioni alla safety e security, nel caso in cui non ravvisi la necessità della segnalazione, ma comunque l'opportunità di rafforzamento delle misure;

3) (a seconda delle tipologie di manifestazioni ed eventi): licenza (ove richiesta), parere agibilità Commissione vigilanza o assenza di rilievi su relazione tecnica sostitutiva del parere della Commissione (ove richiesto o possibile), occupazione suolo pubblico, ordinanze viabilità, autorizzazioni (es. nel caso gare sportive) con prescrizione delle misure di sicurezza ritenute ragionevolmente necessarie, secondo la proposta e le valutazioni di cui al punto precedente, (e integrate con le eventuali ulteriori prescrizioni pervenute da Questura, Prefettura, CPSOP, Vigili del fuoco); tali provvedimenti sono rilasciati dal Comandante polizia locale (fa eccezione ovviamente l'agibilità costituita dal parere della Commissione vigilanza), nei confronti dell'ORGANIZZATORE. Nel caso di eventi comunali, organizzatore è il Dirigente del settore attinente per materia, nelle fattispecie di organizzazione attuata nelle competenze gestionali del settore, ovvero altro soggetto (es. Assessore, ecc.) nel caso sia questi il promotore prevalente dell'evento con organizzazione attuata solo marginalmente nelle competenze gestionali del settore. Nel caso di eventi di terzi, organizzatore è il soggetto indicato come tale nelle richieste autorizzative.

Nel caso di eventi per i quali non sia previsto alcun provvedimento autorizzativo, dovranno comunque essere rese note all'ORGANIZZATORE le misure di sicurezza ritenute ulteriormente necessarie rispetto a quanto da egli indicato nella documentazione relativa alla manifestazione, per la quale è comunque imprescindibile la fase valutativa di cui al numero 2).

RIUNIONI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE (art. 18 TULPS), CERIMONIE RELIGIOSE E PROCESSIONI ECCLESIASTICHE NELLE PUBBLICHE VIE (art. 25 TULPS):

“Gli artt. 18 e 25 del TULPS prevedono un preavviso al Questore di almeno tre giorni. Il Sindaco, al quale gli organizzatori di manifestazioni devono inoltrare le richieste e ogni utile indicazione in merito agli eventi, valuterà, quale Autorità locale di pubblica sicurezza, la natura della manifestazione, disciplinando le misure ritenute idonee per assicurarne il regolare svolgimento, anche avvalendosi della Polizia locale. Qualora, per la specifica natura della manifestazione o per un particolare afflusso di pubblico, siano opportuni particolari approfondimenti, interesserà tutte le istituzioni coinvolte nei dispositivi da applicare per un’ottimale gestione della manifestazione pubblica.” (Nota Questura di Cuneo A4/2018 del 11.12.2018).

Al Comune va data notizia dell’evento e di ogni altra indicazione, come sopra detto, integrata da:

- richiesta di ordinanza per chiusura strade o piazze, nel caso ciò sia necessario, o dalla richiesta per occupazione di suolo pubblico, ove occorra;
- ogni utile indicazione in merito agli eventi, misure di sicurezza già adottate in passato per medesimi eventi.

Come detto al punto precedente, potranno essere proposte misure di sicurezza integrative, ove occorranza; nel caso di eventuali ulteriori prescrizioni rispetto alle misure di sicurezza già rese note dall’organizzatore, esse dovranno essere rese note all’organizzatore stesso, anche contestualmente all’ordinanza per la viabilità o all’autorizzazione per occupazione suolo pubblico.

Pertanto nel caso di questa particolare tipologia di eventi, non è prevista una “licenza o autorizzazione”, bensì eventualmente la prescrizione di misure di sicurezza integrativa, oltre naturalmente all’ordinanza, se necessaria, per la viabilità, e all’occupazione, se necessaria, del suolo pubblico.

Nel caso vi sia una concorrente finalità di pubblico spettacolo e/o trattenimento collegato all’evento, si rientra nella tipologia dell’articolo 68 TULPS.

GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE

Per tutte le gare sportive (gioco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato, di lotta e simili) deve essere data preventiva comunicazione all'autorità di P.S. (almeno tre giorni prima dell'inizio della manifestazione), occorre allegare copia del regolamento del gioco ai sensi dell'art. 121 Reg. di esecuzione del TULPS.

Per tutte le manifestazioni sportive con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve essere data preventiva comunicazione all'autorità di P.S. (almeno tre giorni prima dell'inizio della manifestazione) ai sensi dell'art. 123, c. 1, del Reg. di esecuzione del TULPS.

Qualora la manifestazione sportiva assuma carattere di pubblico spettacolo o di trattenimento pubblico, i promotori devono inoltre munirsi della licenza prescritta dall'art. 68 del TULPS (Licenza per trattenimenti pubblici di cui ai paragrafi precedenti) (Reg. applicativo del TULPS art. 123, c.2).

Discorso a parte va fatto per le gare podistiche, skiroll o equestri su strada e per le competizioni ciclistiche su strada che possiamo generalizzare nella fattispecie delle **competizioni sportive su strada**.

In prima istanza, al fine di determinare i relativi adempimenti occorre effettuare una classificazione in:

- cicloraduni, gran fondo, mediofondo **non competitive**, escursioni ecologiche, passeggiate;
- gare ciclocross, gare mountain bike;
- gare su strada, gran fondo, medio fondo **competitive**, duathlon e triathlon;

Per ciò che concerne il primo caso: se si svolgono a marcia libera od autogestiti ed a concentrazione, va fatta la comunicazione in carta libera ai Comuni attraversati ed ai Carabinieri. L'iniziativa si deve svolgere nell'osservanza del Codice della Strada (CdS) ed i singoli partecipanti rispondono personalmente in caso di infrazione alle norme del CdS. La comunicazione viene fatta per la presa d'atto e va presentata **almeno 30 giorni dell'evento** all'Ufficio Protocollo del Comune di Saluzzo.

In caso di partenze-ritrovo-arrivo dei partecipanti in aree pubbliche, va fatta la domanda di occupazione di suolo pubblico all'Ente proprietario. In caso di partenza in aree private, è necessario richiedere il consenso al proprietario dell'area.

Per ciò che concerne il secondo punto: se non interessano tratti stradali di alcun tipo, esse non hanno l'obbligo della richiesta di autorizzazione, ma è opportuno effettuare una comunicazione in carta libera della manifestazione e del percorso. Se si parte da aree pubbliche è necessario fare domanda per l'occupazione di suolo pubblico

all'Ente proprietario della strada. Se il percorso di gara interessa strade comunali, vicinali, provinciali, statali, va fatta domanda di autorizzazione in bollo come fosse una gara ciclistica su strada (si veda il punto successivo).

Inoltre per i percorsi completamente sterrati vanno richieste le autorizzazioni dei proprietari dei sentieri, mulattiere ed altro.

Per ciò che concerne il terzo punto, va ricordato che **per svolgere competizioni su strada servono sempre l'autorizzazione e l'ordinanza di viabilità**, se manca una di esse è bene non dare il via alla gara. Si richiama quanto previsto dall'articolo 9 del Codice della strada:

- Quando la gara si svolge in un solo Comune e le strade percorse sono solo Comunali ed urbane si fa domanda di autorizzazione al Sindaco del Comune interessato (in bollo) ed esso emette l'autorizzazione e l'ordinanza di viabilità (in bollo), con indicate tutte le norme da osservare.
- Quando una gara si svolge in un solo Comune ma sono interessate strade Provinciali, allora la domanda di autorizzazione va inviata alla Provincia di competenza che emette l'autorizzazione: l'ordinanza di viabilità in questo caso è emessa dalla Prefettura.
- Quando la gara interessa due o più Comuni, la richiesta di autorizzazione va fatta alla Provincia che rilascia l'Autorizzazione mentre la Prefettura rilascia l'ordinanza di viabilità;
- Quando la gara attraversa più Province ma parte ed arriva nello stesso punto (gare in linea, gran fondo, con stesso punto di partenza ed arrivo) la richiesta di autorizzazione va fatta alla Provincia di partenza , che ne emette l'autorizzazione, mentre la Prefettura ne emette l'ordinanza di viabilità.

In tutti i casi è bene sempre dare comunicazione a tutti i Comuni e Province coinvolte, ai Comandi Polizia Municipale, Carabinieri, Questura e Prefettura.

Oltre al programma della gara (approvato dalla F.C.I. o dall'Ente di promozione sportiva di appartenenza della Società organizzatrice) e alle informazioni relative alla sospensione temporanea del traffico o alla limitazione della circolazione stradale, l'istanza deve contenere, anche nel caso in cui non si utilizzi il modello sopra indicato, la dichiarazione con la quale la Società organizzatrice si impegna a:

- provvedere all'allestimento del percorso di gara e all'installazione della segnaletica informativa prevista (senza creare ostacoli alla regolarità del traffico) con rimozione, al termine della corsa, di tutti i cartelli affissi lungo il percorso e ripristino del preesistente stato dei luoghi;
- assicurare una costante assistenza sanitaria con presenza di idoneo servizio sanitario e di personale medico in grado di intervenire in caso di necessità;
- assicurare il regolare svolgimento della manifestazione mediante sorveglianza di proprio personale appositamente incaricato e abilitato;
- garantire la tutela della strada, dei relativi manufatti e delle pertinenze, con assicurazione che non saranno arrecati danni di alcun tipo alla sede stradale ed

alla segnaletica e che si provvederà a rifondere tutte le spese per eventuali danni che dovessero derivare alla strada a causa della manifestazione effettuata;

- assumersi ogni responsabilità, sia civile sia penale, di ogni danno arrecato alle strade e ai loro accessori, alle persone, agli animali ed alle cose in genere, verificatesi durante o in conseguenza della competizione sportiva, esonerando il Comune di Saluzzo da ogni e qualsiasi molestia o spesa, che comunque potessero derivarle da parte di terzi.

N.B.: Nell'istanza deve essere inclusa la dichiarazione con la quale l'Organizzatore assicura di aver verificato l'intero percorso di gara (con sopralluogo effettuato da proprio personale) e rileva che le attuali condizioni delle strade interessate sono compatibili con il tipo di velocipede partecipante e idonee allo svolgimento della corsa, mantenendo sollevata ed indenne il Comune di Saluzzo da qualsiasi responsabilità conseguente a sinistri, danni o altro, verificatesi durante o in conseguenza della competizione.

All'istanza devono essere allegati:

- programma della manifestazione debitamente approvato dalla Federazione o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza;
- tabella di marcia;
- rappresentazione grafica dettagliata del percorso di gara, precisando i nomi delle strade e allegando la relativa planimetria;
- polizza di assicurazione della responsabilità civile e danni derivante da competizioni sportive stipulata per la gara in argomento e in corso di validità;
- eventuale richiesta della presenza da parte della Polizia municipale

VIGILANZA DURANTE GLI EVENTI

Con rimando agli obblighi di **“puntuali sopralluoghi e verifiche”** discendenti da aspetti di **Safety e Security** recentemente ribaditi, poiché le circolari richiamate hanno valore aggiunto sul precedente disposto nel momento in cui le prescrizioni del titolo autorizzativo (art. 9 T.U.L.P.S.) vengono indicate nell'autorizzazione comunale, che **si sommano alla sorveglianza già cogente e di competenza del Comando di Polizia Locale**, nell'intento di pianificare anche idonea procedura di allertamento nel caso di eventi incidentali, e chiarito che si intendono delegabili dalla C.C.V.L.P.S. gli aspetti di vigilanza sulle prescrizioni del verbale propedeutico all'autorizzazione, la Polizia Locale disporrà quali iniziative di

sorveglianza in fase di esercizio degli eventi porre in essere, allo scopo di prevenire gli eventi incidentali stessi.

Il responsabile dell'attività (organizzatore), o persona a lui delegata, nell'ambito dell'utilizzo dell'area in oggetto, dovrà provvedere affinché nel corso dell'esercizio non siano alterate le condizioni di sicurezza, in particolare: ∞ i sistemi di vie di uscita siano tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone; ∞ prima dell'inizio della manifestazione sarà controllata la funzionalità del sistema di vie di uscita, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza.

ALTRI ASPETTI ORGANIZZATIVI

DURATA DELLE MANIFESTAZIONI

La durata delle manifestazioni che non si pongano in concorrenza diretta con le attività economiche locali, non è predeterminata, ma viene valutata ogni volta dall'Amministrazione, sulla base del relativo programma e sulla disponibilità dei locali o dei luoghi in cui le stesse si intendono realizzare.

IMPATTO ACUSTICO DELLE MANIFESTAZIONI

Le manifestazioni che si svolgono all'aperto nell'ambito del centro urbano e che comportano emissioni acustiche, sono assoggettate alla particolare disciplina comunale in materia.

Qualora non possano essere rispettati i limiti di cui alla Legge n. 447/95, fissati dal D.P.C.M. 14.11.1997, può essere inoltrata richiesta di deroga alle condizioni previste (Relazione di un tecnico competente in acustica)

PATROCINIO

La richiesta di **PATROCINIO** o di collaborazione dovrà essere presentata contestualmente alla documentazione informativa riguardante la manifestazione e comunque secondo quanto previsto dallo specifico regolamento comunale per la concessione di patrocini. Nel caso ciò risulti impossibile per esigenze organizzative, il patrocinio sarà accordato in via di massima e fatta salva la completezza della

documentazione infine prodotta.

Si ricorda che il patrocinio accordato obbliga il beneficiario ad inserire, in tutte le forme lecite di divulgazione dell'iniziativa, la nota: *"La manifestazione/iniziativa è realizzata con il patrocinio della Città di Saluzzo"*.

Si precisa che la concessione del patrocinio del Comune di Saluzzo non esonera dall'acquisizione di tutte le autorizzazioni e permessi necessari, né dal pagamento di tasse e canoni dovuti ed inoltre non comporta l'erogazione di contributi, né la partecipazione alle spese organizzative, se non espressamente stabilito dal provvedimento di concessione.

Il patrocinio, anche se già accordato in linea di massima, non sarà efficace ove non sia completata in tempo utile la documentazione inerente l'organizzazione tecnica dell'evento, sopra specificata o richiamata, anche per gli aspetti di safety e security.

TASSE E IMPOSTE COMUNALI

Ad eccezione delle manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale o da altre pubbliche amministrazioni e, fatte salve le esenzioni previste dal vigente Regolamento Comunale e/ delibere integrative per l'applicazione del COSAP, tutte le occupazioni di suolo pubblico, effettuate per lo svolgimento di altre manifestazioni, sulle strade, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelle realizzate su aree private asservite ad uso pubblico, sono soggette al pagamento del Canone dovuto.

Analogamente, deve essere corrisposta la TARI (Tariffa rifiuti) secondo le previsioni del regolamento e tariffe in materia.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Il soggetto organizzatore della manifestazione deve disporre di polizza assicurativa R.C. da documentarsi al momento dell'istanza dei titoli autorizzativi (licenza, agibilità). La validità di tale polizza deve essere estesa al periodo di permanenza delle strutture destinate alla manifestazione, in luogo pubblico o privato di uso pubblico e deve comprendere anche eventuali infortuni del personale volontario che collabora allo svolgimento della manifestazione stessa, sia nell'allestimento e smantellamento degli impianti o strutture, sia nell'offerta dei servizi ai partecipanti.

Il Comune si riserva di far produrre idonee cauzioni anche mediante fideiussione nel caso di eventi che potenzialmente possano determinare danni a strutture.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Sicurezza lavoratori

Con Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014 (pubblicato l'8 agosto 2014 – G.U. n. 183) sono state fornite specifiche indicazioni per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori dello spettacolo e delle manifestazioni fieristiche. Si rimanda a quanto indicato al Capo II del decreto citato per gli adempimenti conseguenti all'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. alle attività inerenti la manifestazione.

Somministrazione di alimenti e bevande

Nel caso in cui, durante lo svolgimento della manifestazione, venga preparata/cucinata e/o somministrata o distribuita qualsiasi sostanza alimentare ivi comprese le bevande, deve essere presentata apposita S.C.I.A. all'ASL territorialmente competente e, per conoscenza, al Comune (Ufficio SUAP/Commercio) utilizzando l'apposita modulistica e le apposite procedure. Il soggetto segnalante dovrà presentare la S.C.I.A. all'ASL almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione, fermo restando che la stessa decorrerà dall'inizio dell'evento ivi indicato. Si ricorda che sono escluse dall'obbligo di segnalazione le attività di mera vendita nonché eventuale degustazione promozionale da parte di imprese già registrate.

MISURE DI RIFERIMENTO STANDARD DI SICUREZZA GIA' PRESENTI IN LUOGHI PREDEFINITI (ai quali l'organizzatore può fare riferimento nella propria valutazione rischi/piani evacuazione sicurezza)

Per lo svolgimento di eventi e manifestazioni in alcune aree della città, l'organizzatore può fare riferimento, nel proprio piano/relazione di sicurezza ed evacuazione, alle misure standard già di seguito previste, che dovranno essere ovviamente integrate con gli elementi connessi con la peculiarità della manifestazione, a cura dell'organizzatore, nell'ambito del piano stesso. Il riferimento dovrà consistere nell'esplicito richiamo alle misure standard, integrate con gli ulteriori elementi ritenuti occorrenti.

In particolare, la Prefettura ha sottolineato la necessità che sia sempre indicato l'impiego numerico di operatori con corso antincendio e di operatori di sicurezza, nel numero minimo previsto dalla circolare 11001/1/110 già citata

Per gli eventi ripetitivi senza variazioni particolari, è possibile fare riferimento ai piani di sicurezza predisposti per le analoghe manifestazioni precedenti, tranne che per quanto riguarda la documentazione relativa all'installazione fatta di volta in volta (es.: palchi, impianti elettrici, Layer, controventatura), come già sopra indicato. (titolo IX D.M. 19.8.1996).

Tale riferimento deve essere estremamente chiaro, e corredato dalla produzione di copia della documentazione richiamata, sottoscritta dall'organizzatore.

Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione comunale di cui all'articolo 141 bis TULPS nello stesso comune abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

GESTIONE PRODUZIONE RIFIUTI E MESSA IN PRISTINO DELLE AREE

Ove debbano essere utilizzati materiali per eventi gastronomici (piatti, ecc.), si sottolinea l'esigenza di promuovere l'impiego di prodotti comportabili.

I rifiuti prodotti durante le manifestazioni dovranno essere raccolti, differenziati per tipologia e conferiti correttamente secondo la disciplina vigente sul territorio comunale.

Gli organizzatori dell'evento dovranno preventivamente munirsi a propria cura e spesa dei contenitori eventualmente necessari, che non siano forniti dal servizio pubblico, accordandosi con il servizio pubblico medesimo per le opportune incombenze.

Ad evento ultimato le aree interessate dovranno essere riportate in pristino stato; dovranno nello specifico essere smontate tutte le attrezzature e gli impianti utilizzati, essere accatastati in un unico posto i rifiuti derivanti dell'attività e non ancora recuperati, provvedendo altresì ad avvisare il servizio di igiene urbana per concordare la loro rimozione.

AREE PEDONALI DI CORSO ITALIA, VIA SILVIO PELLICO, PIAZZA CAVOUR

Le misure standard già previste in area pedonale, o da approntare o di cui tenere conto per l'occasione dell'evento, sono le seguenti:

- area interdetta al traffico veicolare generalizzato; necessità di ordinanza specifica per

divieto traffico anche agli autorizzati, eccezion fatta per mezzi di soccorso e Forze dell'ordine;

- presenza di ostacoli fissi (manufatti in ferro o altro materiale) già ubicati alle estremità delle aree pedonali di Corso Italia e di piazza Cavour, tali da imporre una traiettoria non lineare di veicoli;
- presenza di dissuasori di sosta/protezione pedoni in piazza Cavour lato tettoia, di fronte a palazzo Italia;
- presenza di diverse vie di fuga laterali che consentono la dispersione del pubblico;
- agevole intervento dei mezzi di soccorso grazie alla presenza sempre di almeno due distinti accessi;
- intervento dei Vigili del Fuoco stimato in 10 minuti circa grazie alla presenza sul territorio comunale di un distaccamento strutturato;
- assenza di significativi dislivelli, accessibilità sostanzialmente generalizzata anche alle persone diversamente abili;
- presenza di struttura comunale (c..d. ala comunale) tale da consentire il riparo dalle intemperie per numero stimato di n. 2 persone/mq persone in caso di sito sgombro da strutture;
- percorsi di collegamento tra aree pedonali e parcheggi in condizioni di sicurezza grazie alla presenza di passaggi pedonali segnalati, in numero plurimo;

L'affollamento delle seguenti aree dovrà anch'esso essere determinato dalla densità sopra prevista, di n. 2 persone/mq:

- Corso Italia area pedonale;
- Via Ludovico II area pedonale;
- via Silvio Pellico;
- piazza Cavour area pedonale;
- piazza Garibaldi area pedonale;

Il numero complessivo degli operatori di sicurezza non dovrà essere inferiore a una unità ogni 250 persone presenti, avendo cura di distinguere gli addetti alla lotta antincendio da quelli di assistenza all'esodo e instradamento.

Dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti per l'assistenza all'esodo delle persone a ridotta mobilità.

Dovrà essere salvaguardata la disponibilità degli "spazi calmi" come da normativa, per cui nel caso le manifestazioni interessino più di uno dei luoghi predetti, dovrà esservi la disponibilità di idonea superficie di "spazio calmo" nelle restanti aree e, ove le stesse non fossero sufficienti, in aree ulteriori, rese disponibili per l'occasione. Occorre fare riferimento alla regola tecnica di volta in volta applicabile in materia di prevenzione incendi.

In generale, le misure sicuramente opportune da porre in atto da parte dell'organizzatore per eventi in area pedonale, sono le seguenti:

- messa a disposizione di operatori con corso antincendio e di distinti operatori di sicurezza, nel numero previsto come sopra indicato;
- segnalazione vie di fuga laterali;
- indicazione del numero massimo di spettatori, nel rispetto del dimensionamento di cui sopra;
- indicazione degli "spazi calmi" occorrenti

AREA FORO BOARIO (piazze e strade)

Le misure standard già previste, o da approntare o di cui tenere conto per l'occasione dell'evento, sono le seguenti:

- area circondata da cancellata con alcuni varchi confluenti su pubblica strada, chiudibili all'occorrenza, ovvero da presidiare in prossimità dei varchi medesimi in caso di eventi a rischio maggiormente elevato;
- prato utilizzabile a parcheggio, eventualmente da presidiare in prossimità del passaggio di uscita/entrata delle auto e dei passeggeri a piedi, nel caso di eventi a elevata partecipazione di pubblico comportante flussi continui di persone da e per il parcheggio;
- in caso di eventi di forte rilevanza con afflusso e deflusso continuativo di ingente pubblico: valutazione sulla necessità o meno di ostacoli mobili (veicoli) antiveicolo lungo il corso viario di adduzione da Corso Ancina all'area foro boario, nonché dal corso viario di adduzione dall'area Consorzio agrario all'area foro boario;
- presenza di diverse vie di fuga laterali che consentono la dispersione del pubblico, una volta uscito dai varchi;
- agevole intervento dei mezzi di soccorso grazie alla presenza sempre di almeno tre distinti accessi;
- intervento dei Vigili del Fuoco stimato in 10 minuti circa grazie alla presenza sul territorio comunale di un distaccamento strutturato;
- assenza di significativi dislivelli, accessibilità sostanzialmente generalizzata anche alle persone diversamente abili;
- presenza di struttura comunale (c.d. PalaCRS) tale da consentire il riparo dalle intemperie per numero stimato di n. 2 persone/mq persone in caso di sito sgombro da strutture;
- percorsi di collegamento tra luogo dell'evento e aree adibite a parcheggio in condizioni di sicurezza grazie alle dimensioni della viabilità.

L'affollamento delle seguenti aree dovrà anch'esso essere determinato dalla densità sopra prevista, di n. 2 persone/mq.

Il numero complessivo degli operatori di sicurezza non dovrà essere inferiore a una unità ogni 250 persone presenti, avendo cura di distinguere gli addetti alla lotta antincendio da quelli di assistenza all'esodo e instradamento.

Dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti per l'assistenza all'esodo delle

persone a ridotta mobilità.

Dovrà essere salvaguardata la disponibilità degli “spazi calmi” come da normativa, per cui nel caso le manifestazioni interessino una notevole superficie dell’area predetta, dovrà esservi la disponibilità di idonea superficie di “spazio calmo” nelle restanti aree e, ove le stesse non fossero sufficienti, in aree ulteriori, rese disponibili per l’occasione. Occorre fare riferimento alla regola tecnica di volta in volta applicabile in materia di prevenzione incendi.

In generale, le misure sicuramente opportune da porre in atto da parte dell’organizzatore per eventi in area pedonale, sono le seguenti:

- messa a disposizione di operatori con corso antincendio e di distinti operatori di sicurezza, nel numero previsto come sopra indicato;
- segnalazione vie di fuga laterali;
- indicazione del numero massimo di spettatori, nel rispetto del dimensionamento di cui sopra;
- indicazione degli “spazi calmi” occorrenti